

dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2025

Schema di decreto legislativo recante modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Atto del Governo n. 313



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 286



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 382

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 16 NOVEMBRE 2015, N. 180 IN MATERIA DI REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 11 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA	- 11 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	313
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 15 della legge 13 giugno 2025, n. 91
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (cosiddetta *Daisy Chains 2*), che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 (cosiddetta *Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD*) e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

La direttiva (UE) 2024/1174 fa parte del pacchetto di riforma del quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi (cosiddetta "*crisis management and deposit insurance framework*", CMDI) presentato dalla Commissione europea nell'aprile 2023 e finalizzato a rafforzare ulteriormente le regole a tutela dei risparmiatori e della stabilità del mercato in caso di risoluzione bancaria, con particolare attenzione ai soggetti di medie e piccole dimensioni. In particolare la direttiva (UE) n. 2024/1174 modifica la BRRD disponendo circa il requisito minimo di fondi propri e passività computabili (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, cosiddetta MREL), con particolare riferimento alla sua applicazione all'interno di gruppi di risoluzione caratterizzati da catene partecipative complesse (cosiddetta *daisy chains*) e agli enti designati per la liquidazione.

Il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 è effettuato nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024).

L'articolo 15 della legge di delegazione europea 2024 stabilisce alcuni principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174. In particolare, i principi e i criteri direttivi sono i seguenti:

- apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 180 del 2015, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonché delle pertinenti norme tecniche di attuazione. Il citato decreto legislativo n. 180 del 2015 attua la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento [lettera a)];
- prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione [lettera b)];
- estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle [lettera c)];
- apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo [lettera d)].

Il provvedimento in esame si compone di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Le norme modificano il decreto legislativo n. 180 del 2015, che ha recepito la direttiva (UE) 2014/59 recante il quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. In particolare, tra le principali novità si segnalano le seguenti.

- viene introdotta la definizione di “ente designato per la liquidazione” [comma 1, lettera a)].

L'ente designato per la liquidazione è una persona giuridica con sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione individuale o di gruppo prevede la sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) o ad altra analoga procedura concorsuale applicabile, ovvero identificata come soggetto, diverso da un ente designato

per la risoluzione, ma appartenente a un gruppo soggetto a risoluzione, per il quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione.

- si stabilisce la regola generale della non determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities* cosiddetto MREL) nei confronti degli enti designati per la liquidazione [comma 1, lettera b), n. 1].
- in deroga alla regola di cui al punto precedente, si prevede la possibilità per la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione, di determinare il requisito MREL su base discrezionale, per un ente designato per la liquidazione, in misura superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite¹ tenendo conto dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio al sistema finanziario (nuovo comma 1-ter dell'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 180 del 2015).
- si stabilisce inoltre la disapplicazione degli obblighi di preventiva autorizzazione relativi al riacquisto di passività computabili rispetto agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non abbia esercitato la discrezionalità di cui al periodo precedente (nuovo comma 1-bis dell'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 180 del 2015) [comma 1, lettera b), n. 2].

In particolare, si dispone la disapplicazione degli articoli 77, paragrafo 2, e 78-bis del regolamento (UE) 2013/575 che reca le condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili. L'articolo 77, paragrafo 2, prevede che un ente deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità soggetta a risoluzione per effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili non contemplati dal paragrafo 1, prima della loro scadenza contrattuale. L'articolo 78-bis, invece, individua le condizioni necessarie all'autorizzazione alla riduzione degli strumenti di passività ammissibili.

- sono apportate modifiche all'articolo 16-ter del decreto legislativo 180 del 2015 che disciplina le ipotesi di esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività computabili, prevedendo alcuni adattamenti terminologici e formali e disponendo l'esclusione dall'ambito di applicazione del nuovo comma 1-ter dell'articolo 16-bis, per gli intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB che si finanziano con obbligazioni garantite e concedono finanziamenti solo sotto forma di credito fondiario, qualora ricorrano determinate condizioni [comma 1, lettera c)].
- viene modificato l'articolo 16-quinquies del decreto legislativo 180 del 2015, mediante la sostituzione del comma 3 e l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter, prevedendo quanto segue:

¹ Si tratta del riassorbimento delle perdite di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 180 del 2015 in base al quale il requisito minimo di fondi propri e passività computabili deve essere pari a un importo sufficiente a garantire che siano integralmente assorbite le perdite previste a carico dell'ente sottoposto a risoluzione.

- nel caso in cui la Banca d'Italia abbia determinato il MREL nei confronti di un ente designato per la liquidazione, sono definite le risorse che tale ente può utilizzare ai fini del soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività computabili [comma 1, lettera *d*), n. 1].
- si dispone che agli strumenti di fondi propri e alle passività computabili emessi da società controllate che sono enti designati per la liquidazione, nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, non si applicano le deduzioni² previste dall'articolo 72-*sexies*, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2013/575 [comma 1, lettera *d*), n. 2, cpv. comma 3-*bis*].
- si stabilisce che, in deroga al comma 3-*bis* (di cui al punto precedente), le società controllate, che non sono enti designati per la risoluzione, ma sono controllati da un ente designato per la risoluzione o da una società avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea (enti intermedi), deducono gli strumenti di fondi propri detenuti in enti designati per la liquidazione, appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ma nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, qualora l'importo aggregato di tali strumenti detenuti sia pari o superiore al 7 per cento dell'importo totale dei fondi propri e delle passività che soddisfano i criteri di computabilità ai fini del MREL, calcolato annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi precedenti [comma 1, lettera *d*), n. 2, cpv. comma 3-*ter*];
- sono apportate modifiche all'articolo 16-*octies* del decreto legislativo n. 180 del 2015 in materia di applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione [comma 1, lettera *e*)]. In particolare, viene modificato il comma 3 e sono introdotti i commi 3-*bis* , 6-*bis* e 6-*ter*, al fine di prevedere la possibilità per la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione, di determinare, al ricorrere di specifiche condizioni, il

² Le deduzioni non ammesse concernono in particolare: gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti da un ente o da un'entità che non è un'entità soggetta a risoluzione bensì una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo che sarebbe un'entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell'Unione quando l'ente o l'entità sopra indicato è tenuto a soddisfare specifici requisiti e gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall'ente o dall'entità sono stati emessi da un ente o da un'entità di cui all'articolo 92 *ter*, paragrafo 1 (filiazioni significative di G-SII, ossia di enti a rilevanza sistemica a livello globale, non UE), del presente regolamento o all'articolo 45-*septies*, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE (enti che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo, ma non sono entità soggette a risoluzione) che non è un'entità soggetta a risoluzione e che appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione cui appartiene l'ente o l'entità sopra indicata.

requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata (in deroga all'applicazione del MREL su base individuale, previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 16-*octies*) nei confronti di un soggetto non designato per la risoluzione, ma controllato direttamente da un ente designato per la risoluzione. Tale possibilità è riconosciuta alla Banca d'Italia quando ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni:

1) è controllato direttamente dall'ente designato per la risoluzione e:

1.1) l'ente designato per la risoluzione è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 59 del TUB avente sede legale in Italia e facente parte del medesimo gruppo soggetto a risoluzione;

1.2) l'ente designato per la risoluzione non controlla direttamente altri soggetti, aventi sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nei confronti dei quali sia stato determinato il requisito minimo di fondi propri e passività computabili;

1.3) l'applicazione dal valore delle passività ammissibili delle deduzioni previste dall'articolo 72-*sexies*, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 sarebbe sproporzionata;

2) è destinatario del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro solo su base consolidata e la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata non porterebbe a sovrastimare la componente di ricapitalizzazione del sottogruppo costituito dai soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi è una prevalenza di enti designati per la liquidazione;

b) l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata invece che su base individuale non ha un effetto negativo significativo sulla credibilità e fattibilità della strategia di risoluzione del gruppo, né sulla capacità del soggetto di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione, né, infine, sull'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma del titolo IV, capo II, degli strumenti di capitale e delle passività computabili del soggetto in questione o di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione.

Inoltre, con i nuovi commi 6-bis e 6-ter sono definite le componenti (ammontare delle passività e fondi propri) che devono essere considerate in caso di applicazione del MREL su base consolidata.

In particolare, tra le passività computabili sono incluse le seguenti passività emesse dai soggetti controllati aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea inclusi nel perimetro di consolidamento:

- passività emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione non inclusi nel perimetro di consolidamento del soggetto che rispetta il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata (nuovo comma 6-bis);
- passività emesse a favore di un azionista non facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.

Le passività incluse nell'ammontare dei fondi propri e delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 6-*bis*, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili applicabile al soggetto controllato incluso nel perimetro di consolidamento, la somma dei seguenti elementi:

- le passività emesse dal soggetto controllato a favore del soggetto che soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione inclusi nel perimetro di consolidamento;
- i fondi propri emessi dal soggetto controllato (nuovo comma 6-*ter*).

- Sono apportate modifiche all'articolo 16-*undecies* del decreto legislativo n. 180 del 2015, in materia di segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito [comma 1, lettera *f*)]. In particolare:

- sono ampliate le fattispecie che configurano l'obbligo di segnalazione da parte degli enti vigilati e tenuti al rispetto del MREL al Comitato di Risoluzione Unico, alla Banca d'Italia e, quando è l'autorità competente, alla Banca Centrale Europea, delle informazioni circa gli importi delle passività compatibili e quello dei fondi propri e delle passività ammissibili, come previsto dal testo vigente del comma 1 dell'articolo 16-*undecies* [comma 1, lettera *f*), n. 1];
- con la sostituzione del comma 4 dell'articolo 16-*undecies* si prevede che la Banca d'Italia determini, tenuto conto delle modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate della Commissione europea su proposta dell'ABE, il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali abbia determinato il requisito minimo di fondi propri e passività computabili³ (requisito MREL). Dette modalità sono determinate nei limiti di quanto necessario per verificare il rispetto di tale requisito e sono comunicate all'ente designato per la liquidazione [comma 1, lettera *f*), n. 2].

³ Ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1-*ter*., del decreto legislativo n. 180 del 2015.

- modificando l'articolo 16-*duodecies* del decreto legislativo n. 180 del 2015 (in materia di segnalazioni all'Autorità Bancaria Europea - ABE), vengono incluse tra le segnalazioni che la Banca d'Italia effettua all'ABE in merito ai fondi propri e passività computabili anche le decisioni adottate a norma del comma 3-*bis* dell'articolo 16-*octies* (introdotto dalle norme in esame e riguardanti l'applicazione del MREL nel caso di catene partecipative complesse) [comma 1, lettera g)].

Nel testo dell'articolo viene sostituito il riferimento alle "passività soggette a *bail-in*" con "fondi propri e passività computabili".

La relazione tecnica, dopo aver indicato le finalità del provvedimento, afferma che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024) – dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle attività previste dal presente decreto provvederà Banca d'Italia quale autorità indicata a livello nazionale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 180 del 2015, che ha recepito la direttiva (UE) 2014/59 (cosiddetta *Bank Recovery and Resolution Directive* – BRRD) recante il quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

In particolare la direttiva (UE) n. 2024/1174 modifica la BRRD disponendo circa il requisito minimo di fondi propri e passività computabili (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, cosiddetto MREL), con particolare riferimento alla sua applicazione all'interno di gruppi di risoluzione caratterizzati da catene partecipative complesse (cosiddetta *daisy chains*) e agli enti designati per la liquidazione.

Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti.

- Si introduce una definizione e una disciplina delle entità designate per la liquidazione per le quali si prevede che tali entità:
 - non siano soggette al MREL, salvo che l'autorità di risoluzione, su base discrezionale e caso per caso, ritenga necessario fissarlo per ragioni connesse principalmente a esigenze di stabilità finanziaria;
 - non siano soggette, salvo il caso eccezionale di cui alla fattispecie successiva, agli obblighi di preventiva autorizzazione relativi al riacquisto di eventuali passività computabili nel MREL;

- siano soggette, quando facciano parte di catene partecipative complesse (*daisy chains*), a un regime di deduzioni attenuato, in base al quale l'entità che le controlla è tenuta a dedurre dalla propria dotazione di MREL interno solo la partecipazione nel capitale della controllata che superi una certa soglia di rilevanza [comma 1, lettere *a)* - *d)*].
- Si introducono modifiche all'articolo 16-*octies* del decreto legislativo n. 180 del 2015 in materia di applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione. In particolare, prevede la possibilità per la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione, di determinare, al ricorrere di specifiche condizioni, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata (in deroga all'applicazione del MREL su base individuale, previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 16-*octies*) nei confronti di un soggetto non designato per la risoluzione, ma controllato direttamente da un ente designato per la risoluzione. [comma 1, lettera *e)*, che introduce i nuovi commi 3-*bis*, 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 16-*octies*].
- Sono apportate modifiche all'articolo 16-*undecies* e 16-*duodecies* del decreto legislativo n. 180 del 2015, in materia di segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito MREL, mediante l'ampliamento delle fattispecie che configurano obblighi di segnalazione da parte degli enti vigilati e da parte della Banca d'Italia all'ABE [comma 1, lettere *f)* e *g)*].

La relazione tecnica afferma che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 della legge di delegazione europea 2024, dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle attività previste dal presente decreto provvederà Banca d'Italia quale autorità indicata a livello nazionale.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in quanto le norme in esame recano una disciplina che riguarda regole da applicare a soggetti privati, senza effetti diretti sulla finanza pubblica. Inoltre, con particolare riferimento ai compiti assegnati alla Banca d'Italia, che rientrano comunque tra sue attività istituzionali, quale

autorità di vigilanza del settore bancario, non si formulano osservazioni, posto che la Banca d'Italia non è compresa nell'elenco elaborato dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico consolidato.

ARTICOLO 2

Clausola di invarianza

Le norme recano la clausola di invarianza in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, si dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni ivi contenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Al riguardo, nel rilevare che la disposizione non presenta profili problematici, si segnala l'opportunità di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi, sostituendo il richiamo alle risorse "previste" a legislazione vigente con un riferimento alle risorse "disponibili" a legislazione vigente.